

NOTAIO MARTINELLI

12100 CUNEO - V.LE DEGLI ANGELI, 11 - TEL 0171.634.575

Ufficio secondario:

12037 SALUZZO - VIA BAGNI, 1/C - TEL 0175.277.044

Numero 189916 del repertorio.

Numero 38827 della raccolta.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitrè del mese di dicembre;

- 23 dicembre 2014 -

alle ore diciotto e minuti venticinque,

in Cuneo, nel mio studio al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo MARTINELLI Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

alla presenza dei testimoni:

- MANDRILE Barbara, nata a Cuneo il 6 luglio 1973, residente a Centallo in regione Poè numero 503;

- LUCIANO Floriano, nato a Cuneo il 15 agosto 1970, residente a Piasco, via Provinciale Sampeyre numero 23;

SONO COMPARSI

1) - FERRERO Giorgio, nato a Torino il 18 febbraio 1966, domiciliato per l'ufficio presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte in Torino, corso Stati Uniti numero 21,

C.F.: FRR GRG 66B18 L219H;

nella sua qualità di Assessore all'Agricoltura ed in rappresentanza della

"REGIONE PIEMONTE"

con sede in Torino, piazza Castello numero 165,

C.F.: 80087670016;

a quanto infra abilitato in forza di delega di rappresentanza conferita ai sensi dello Statuto e della D.G.R. n.49-7404 del 7 aprile 2014 dal Presidente della Giunta Regionale con atto in data 22 dicembre 2014 prot.1278/A12/PRE, ed in esecuzione della deliberazione della G.R. numero 62 - 661 del 24 novembre 2014 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera 'A' ;

2) - DARDANELLO Ferruccio, nato a Mondovì il 29 giugno 1944, domiciliato per l'ufficio presso la sede dell'Ente di cui appresso, in Torino, via Cavour numero 17,

C.F.: DRD FRC 44H29 F351M;

che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di:

"UNIONCAMERE PIEMONTE"

Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Piemonte, con sede in Torino, via Cavour numero 17,

C.F.: 80091380016;

a quanto infra abilitato in forza dei vigenti poteri statutari ed in esecuzione della determinazione di Giunta numero 45 del 24 novembre 2014 che in estratto conforme si

REGISTRATO A CUNEO

il 29/12/2014

n. 10865

con € 200,00

Depositato nel

Registro delle Imprese

di CUNEO

in data 24/12/2014



allega al presente atto sotto la lettera 'B'; _____
. entrambi cittadini italiani, come si dichiarano. _____
Detti Comparenti, della cui personale identità, qualità e
poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il
presente atto pubblico mediante il quale convengono e
stipulano quanto segue. _____

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge
Regionale Piemonte 8/2013, una Fondazione per la ricerca,
l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura
piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata —
— **"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO** —
— **TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE".** _____

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), attualmente in
via Falicetto numero 24. _____

La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL),
Boves (CN) e Cravanzana (CN). _____

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e variare le
sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e
strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le
attività di cui all'art.4 dello statuto. _____

ARTICOLO 3

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca,
l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura
piemontese, con particolare riguardo ai temi della
qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle
tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di
innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita
economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere
agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema
agroalimentare, con particolare riferimento alle
interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la
tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. —
2. In particolare la Fondazione si propone di: _____
 - a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il
miglioramento della qualità dell'agricoltura
piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e
nutrizionale, di sicurezza alimentare, di
sostenibilità ambientale ed economica; _____
 - b) promuovere la diffusione di processi di innovazione
tecnologica e organizzativa appropriata alle
specificità socio-economiche ed ecologiche delle
realità locali; _____
 - c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti
da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie
con le attività di ricerca a carattere regionale,
nazionale e internazionale, anche al fine di
assicurare tempestività nel trasferimento dei
risultati; _____

d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3 dello statuto di cui infra, la Fondazione svolge le attività previste dall'articolo 4 dello statuto medesimo.

ARTICOLO 4

La Fondazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, che i soggetti fondatori espressamente hanno approvato ed approvano, previa lettura da me Notaio datane - in presenza dei testi - e che al presente atto si allega sotto la lettera "C" e ne forma parte integrante e sostanziale, esteso per ventidue articoli su undici pagine di tre fogli.

ARTICOLO 5

Per determinazione dei Fondatori, il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione - in transitoria deroga delle disposizioni statutarie e con termine al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) viene costituito dai signori:

- BALLARI Giacomo, nato a Pinerolo il 30 ottobre 1975, residente in Barge, via Basano numero 8/A,

C.F.: BLL GCM 75R30 G674F;

. Presidente, tale designato dalla Regione Piemonte in conformità della D.G.R. numero 16 - 762 del 15 dicembre 2014, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera 'D';

- RICAGNI Carlo, nato ad Alessandria il 12 dicembre 1952, residente in Acqui Terme, via Biorci numero 13,

C.F.: RCG CRL 52T12 A182Q;

. tale designato da Unioncamere Piemonte

i quali accettano con separata dichiarazione.

Le cariche assunte hanno durata di un esercizio e possono essere riconfermate ai sensi dello statuto.

Il primo esercizio della Fondazione chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

ARTICOLO 5 BIS

Per determinazione dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, viene nominato il Revisore Unico della Fondazione, nella persona del signor:

= CAVIGLIOLI dr. Marco, nato a Carrara (MS) il 21 giugno 1953, residente in Cervasca, via Mortesino numero 19,

C.F.: CVG MRC 53H21 B832W;

- iscritto nel Registro dei Revisori al numero 12706,

. designato da Unioncamere Piemonte.

In transitoria deroga delle disposizioni statutarie, il Revisore Unico dura in carica un esercizio e potrà essere riconfermato ai sensi dello statuto.

Nel periodo transitorio di deroga alle previsioni statutarie



circa la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, gli incarichi attribuiti agli amministratori nominati con l'art.5 del presente atto costitutivo si intendono affidati ed accettati senza previsione di alcun compenso.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito ed amministrato ai sensi degli articoli 17 et 18 dello statuto allegato al presente atto costitutivo.

I Fondatori dotano la Fondazione dei seguenti mezzi patrimoniali:

a. la Regione Piemonte dota la Fondazione della somma di euro 77.500,00 (settantasettemilacinquecento virgola zero zero) in conformità della determinazione assunta dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte con proprio atto del 18 dicembre 2013 n.1239 - impegno n.4031;

b. Unioncamere Piemonte dota la Fondazione della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) in conformità della citata determinazione numero 45 del 24 novembre 2014.

L'erogazione di dette dotazioni sarà effettuata entro giorni trenta, mediante modalità tracciabili ai sensi di legge, e con l'osservanza dei rispettivi ordinamenti contabili dei Fondatori, secondo le indicazioni fornite dall'organo amministrativo della Fondazione ai sensi dell'articolo 7 che segue.

L'accreditamento con dette modalità delle somme oggetto di dotazione, ne costituisce quietanza nei confronti dei Fondatori e prova ad ogni effetto della sussistenza della dotazione della Fondazione.

ARTICOLO 7

Il Presidente - o, in assenza od impedimento di questi - l'altro Amministratore come sopra designato, in dette rispettive loro qualità, sono autorizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione presso tutte le Autorità competenti e, in particolare:

. a compiere quanto necessario per il perfezionamento della dotazione della Fondazione e per il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 361/2000.

Il nominato Presidente è quindi abilitato:

. ad apportare, ai soli effetti di cui sopra, allo statuto qui allegato, quelle modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito dei detti procedimenti, e che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità;

. a compiere, nella pendenza del conseguimento della personalità giuridica, tutti gli atti di dotazione, conservazione e provvisoria gestione del patrimonio della

Fondazione; _____
. ed in particolare viene delegato espressamente
all'apertura del conto corrente a nome della Fondazione
presso UniCredit Spa, facendo al riguardo quanto necessario. —

ARTICOLO 8

Le spese di quest'atto e delle conseguenti formalità sono a
carico della Fondazione. _____

I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati 'A',
'B' et "D". _____

Atto da me letto, in presenza dei testi, ai Componenti che
lo approvano e meco con i testi lo sottoscrivono alle ore
diciannove. _____

Occupo con questa menzione cinque pagine di due fogli
scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui. —

All'originale firmato: _____

Giorgio FERRERO _____

Ferruccio DARDANELLO _____

Barbara MANDRILE teste _____

Floriano LUCIANO teste _____

Massimo MARTINELLI Notaio _____



 **REGIONE
PIEMONTE**
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 29

Adunanza 24 novembre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di novembre alle ore 10:25 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, ~~Alberto VALMAGGIA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: VALMAGGIA

(Omissis)

D.G.R. n. 62 - 661

OGGETTO:

L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con D.G.R. n. 32-519 del 3/11/2014. Approvazione dello schema di atto costitutivo.

A relazione dell' Assessore FERRERO:

La legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013" all'art. 5 promuove la messa in liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e del CReSO s.c.r.l. e la partecipazione ad una Fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura.

Successivamente il Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 44 della legge regionale 4 maggio 2012 n. 5, ha approvato, con deliberazione n. 254-34309 del 5 novembre 2013, il piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali con cui ha confermato la liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e del CReSO s.c.r.l. e la creazione di una fondazione operativa nell'ambito delle tematiche agroalimentari con progressiva uscita della Regione Piemonte.

La Fondazione, come previsto dalla LR n. 8/2013, si pone l'obiettivo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare;

con D.G.R n. 49-7404 del 7/04/2014 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Fondatore, alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese", approvandone contestualmente lo schema di statuto;



con successiva D.G.R. n. 32-519 del 3/11/2014 si è provveduto ad approvare lo statuto modificato per tener conto delle richieste espresse successivamente dai Soggetti Fondatori, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie in sede di acquisizione della personalità giuridica;

ritenuto necessario approvare uno schema di statuto ulteriormente modificato per tener conto delle richieste espresse successivamente dai Soggetti Fondatori, in particolare per consolidare la natura partecipativa della Fondazione rafforzando le competenze dell'Assemblea di Partecipazione, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie in sede di acquisizione della personalità giuridica facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

considerato che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte;

tenuto conto che l'art. 9 dello Statuto prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono cinque, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente, e che i componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) tre eletti dalla Regione Piemonte;
- b) uno eletto da Unioncamere Piemonte;
- c) uno eletto dall'Assemblea di partecipazione;

tenuto conto che all'atto della costituzione della Fondazione la Regione Piemonte deve avere individuato la propria rappresentanza (nell'ambito del Consiglio di Amministrazione);

considerato che l'art. 2, comma 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni prevede che la nomina e la designazione del Presidente di Enti di diritto privato spettanti alla Regione sono attribuite alla competenza della Giunta Regionale;

ritenuto necessario, pertanto, procedere in fase di prima applicazione, all'individuazione da parte della Giunta Regionale, del solo Presidente della Fondazione fino al 31/12/2015 e senza prevedere alcun compenso;

ritenuto che tale necessità deve essere espressa nell'atto costitutivo della Fondazione secondo quanto previsto dallo schema di atto costitutivo facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione(Allegato B);

considerato che il completamento della rappresentanza regionale, come previsto dal richiamato art. 9 dello Statuto della Fondazione, sarà attuato con l'individuazione denominativi necessari ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

stabilito di approvare lo schema di atto costitutivo della Fondazione;

stabilito di procedere all'individuazione del Presidente della Fondazione mediante avviso di selezione pubblica;

ritenuto opportuno individuare il dirigente del Settore Servizi alle Imprese quale responsabile del procedimento volto all'individuazione del Presidente della Fondazione;

tenuto conto che con successiva deliberazione della Giunta regionale si procederà alla nomina del Presidente della Fondazione;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- di approvare lo statuto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che modifica e sostituisce quello approvato con la D.G.R n. 32-519 del 3 novembre 2014 per adeguarlo alle richieste espresse dai Soggetti Fondatori, fatte salve le modifiche che si rendessero in sede di acquisizione della personalità giuridica (Allegato A);
- di approvare lo schema di atto costitutivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per la costituzione della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Allegato B);
- di individuare il dirigente del Settore Servizi alle Imprese quale responsabile del procedimento volto all'individuazione del Presidente della Fondazione;
- di demandare a successivo atto della Giunta regionale la nomina del Presidente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO



Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 24 novembre 2014.

cc/
CO

Allegato alla deliberazione
62-661 del 26/11/2014

Segretario di Amministrazione

[Firma]



STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"

Art. 1

Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Art. 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto, 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire e variare le sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.

Art. 3

Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.
2. In particolare la Fondazione si propone di:
 - a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
 - b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;



[Firma]

- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Art. 4

Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:
 - a) ricerca e sperimentazione scientifica;
 - b) innovazione tecnologica;
 - c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative.
2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:
 - a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;
 - b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
 - c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;
 - d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali.
3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.
4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le partecipazioni societarie, le acquisizioni di quote e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

Art. 5

Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese.

- la
e
e
il
lo
a
il
2. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
 3. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.
 4. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi:
 - a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
 - c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.
 5. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.
- i
i
e
e
a
a
o
o

Capo II
Organi ed amministrazione

Art. 6
Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea di partecipazione ;
 - d) il Comitato tecnico;
 - e) il Revisore unico.
 2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.
- i
,
e
i
a
a
e
,
i
o
i
,

Art. 7
Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.
 2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.
- e

Art. 8

f e



Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi.
3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.
4. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.
6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:
 - a) Tre eletti dalla Regione Piemonte;
 - b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte;
 - c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

Art. 10

Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.
4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione.

5. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

Art. 11

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:
 - a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
 - b) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - c) la nomina del Comitato tecnico;
 - d) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma;
 - e) l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - f) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
 - g) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
 - h) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
 - i) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione.
 - l) liquidazione della fondazione e nomina del liquidatore.
 - m) definizione della metodologia di attribuzione del peso del voto dei partecipanti.
2. Il Consiglio di amministrazione trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie.

Art. 12

Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, altresì, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:
 - a) espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) predisposizione, per la proposta al Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione;
 - c) determinazione dei compensi dei Consiglieri di amministrazione, compreso il Presidente, qualora previsti, nonché del compenso del Direttore;

- d) nomina del Revisore Unico e determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso;
- e) approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo e delle relative relazioni accompagnatorie;
- f) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sulla proposta di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.
3. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione. La suddivisione del peso dei voti dei partecipanti è stabilita secondo la metodologia approvata dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Art. 13

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.
2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

Art. 14

Revisore unico

3. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di Partecipazione, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
4. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

Capo III

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 15

Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.
3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

Art. 16
Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale.
2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

Capo IV
Patrimonio e mezzi economici

Art. 17
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, dell'amministrazione, anche straordinaria, del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi.



4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo.

5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o proporre l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 18

Entrate disponibili

1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

c) Le rendite e le risorse della fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 19

Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.
4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente.
3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.

Art. 21

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

Torino, _____



SCHEMA 19112014

Numero del repertorio.
Numero della raccolta.

Numero del repertorio.
Numero della raccolta.

Numero della raccolta.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno

del mese di

alle ore

in

avanti a me dottor

Notaio in

iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di
alla presenza dei testimoni:

alla presenza dei testimoni:

2014 -



SONO COMPARSI

1) -

nella sua qualità di

ed in rappresentanza della

"REGIONE PIEMONTE"

C.F.:

a quanto infra abilitato in forza di



ed in esecuzione della deliberazione della G.R. numero
del
che in copia autentica si allega al presente atto sotto la
lettera 'A' ;

2)

che interviene ed agisce nella sua qualità di

e rappresentante di:

"UNIONCAMERE PIEMONTE"

Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura del Piemonte, con sede in Torino, via Cavour
numero 17,

C.F.: 80091380016;

a quanto infra abilitato in forza dei vigenti poteri
statutari ed in esecuzione della

che in estratto conforme

si allega al presente atto sotto la lettera 'B';

. tutti cittadini italiani, come si dichiarano.

Detti Comparenti, della cui personale identità, qualità e
poteri, io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il
presente atto pubblico mediante il quale convengono e
stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale
Piemonte 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione
e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza
finalità di lucro, di seguito denominata

**"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE".**

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), attualmente in
via Falicetto numero 24.

La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL),
Boves (CN) e Cravanzana (CN).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e variare le
sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e
strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le
attività di cui all'art.4 dello statuto.

ARTICOLO 3

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca,
l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura
piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità
delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e
tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e
ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale
e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari,

nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.

2. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Per perseguire le finalità di cui all'art. 3 dello statuto di cui infra, la Fondazione svolge le attività previste dall'articolo 4 dello statuto medesimo.

ARTICOLO 4

La Fondazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, che i soggetti fondatori espressamente hanno approvato ed approvano, previa lettura da me Notaio datane - in presenza dei testi - e che al presente atto si allega sotto la lettera "C" e ne forma parte integrante e sostanziale, esteso per

articoli su
fogli.

pagine di

ARTICOLO 5

Per determinazione dei Fondatori, il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione - in transitoria deroga delle disposizioni statutarie e con termine al 31/12/2015

viene costituito da signor :

C.F.:

. Presidente, tale nominato dalla Regione Piemonte;

C.F.:

. tale designato da Unioncamere Piemonte.



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

I quali accettano con separata dichiarazione.

Le cariche assunte hanno durata di un esercizio e possono essere riconfermate ai sensi dello statuto.

Il primo esercizio della Fondazione chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

ARTICOLO 5 BIS

Per determinazione dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, viene nominato il Revisore Unico della Fondazione, nella persona del signor:

- iscritto nel Registro dei Revisori tenuto dall'Autorità di Governo al numero

. designato da Unioncamere Piemonte.

In transitoria deroga delle disposizioni statutarie, il Revisore Unico dura in carica un esercizio e potrà essere riconfermato ai sensi dello statuto.

Nel periodo transitorio di deroga alle previsioni statutarie circa la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, gli incarichi attribuiti agli amministratori nominati con l'art. 5 del presente atto costitutivo si intendono affidati ed accettati senza previsione di alcun compenso.

ARTICOLO 6.

Il patrimonio della Fondazione è costituito ed amministrato ai sensi degli articoli 17 et 18 dello statuto allegato al presente atto costitutivo.

I Fondatori dotano la Fondazione dei seguenti mezzi patrimoniali:

a. la Regione Piemonte dota la Fondazione della somma di euro

b. Unioncamere Piemonte dota la Fondazione della somma di euro

L'erogazione di dette dotazioni sarà effettuata entro giorni trenta, mediante modalità tracciabili ai sensi di legge, e con l'osservanza dei rispettivi ordinamenti contabili dei Fondatori, secondo le indicazioni fornite dall'organo amministrativo della Fondazione ai sensi dell'articolo 7 che segue.

L'accreditamento con dette modalità delle somme oggetto di dotazione, ne costituisce quietanza nei confronti dei Fondatori e prova ad ogni effetto della sussistenza della dotazione della Fondazione.

ARTICOLO 7

Il Presidente - o, in assenza od impedimento di questi - l'altro Amministratore come sopra designato, in dette rispettive loro qualità, sono autorizzati a compiere tutte

le pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione presso tutte le Autorità competenti e, in particolare:

. a compiere quanto necessario per il perfezionamento della dotazione della Fondazione e per il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 361/2000.

Il nominato Presidente è quindi abilitato:

. ad apportare, ai soli effetti di cui sopra, allo statuto qui allegato, quelle modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito dei detti procedimenti, e che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità;

. a compiere, nella pendenza del conseguimento della personalità giuridica, tutti gli atti di dotazione, conservazione e provvisoria gestione del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 8

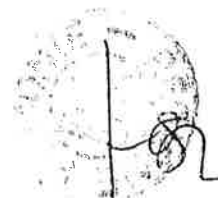
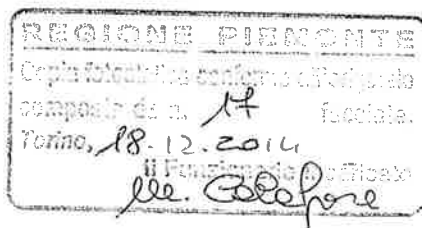
Le spese di quest'atto e delle conseguenti formalità sono a carico della Fondazione.



Atto da me letto, in presenza dei testi, ai Comparenti che lo approvano e meco con i testi lo sottoscrivono alle ore

Occupi con questa menzione
pagine di
persona fida

fogli scritti da





Giunta

Torino, 24 novembre 2014 – ore 14.30

Sono presenti i Signori:

DARDANELLO Dr. Ferruccio
ILOTTE Ing. Vincenzo
COSCIA Dr. Gian Paolo
FORTOLAN Ing. Andrea
GHERZI Dr. Claudio
GOGGIO Dr. Cesare
SACCO Rag. Mario
CENTRELLA Dr. Antonio

-Presidente Unioncamere P.te e CCIAA Cuneo
-Presidente CCIAA di Torino
-Presidente CCIAA di Alessandria
-Presidente CCIAA di Biella
-Presidente CCIAA Vercelli
-Presidente CCIAA del Verbano Cusio Ossola
-Presidente CCIAA Asti
-Vice Presidente CCIAA Novara

Collegio dei Revisori dei Conti:

VIETTI Dr. Pier Vittorio
CAVIGLIOLI Dr. Marco
GIRARDI Dr. Andrea

-Presidente Collegio Revisori dei Conti
-Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti
-Membro effettivo Collegio Revisori dei Conti

Sono inoltre presenti:

BOLATTO Dr. Guido
COLOMBO Dr. Maurizio
D'ERCOLE D.ssa Cristina
LIVRAGHI Dr. Roberto
MASERA Dr. Gianpiero
PANZERI D.ssa Roberta
SABBATINI Dr. Vittorio

-Segretario Generale CCIAA di Torino
-Segretario Generale CCIAA Verbania
-Segretario Generale CCIAA di Novara
-Segretario Generale CCIAA Alessandria
-Segretario Generale CCIAA Biella e Vercelli
-Segretario Generale CCIAA Asti
-Segretario Generale CCIAA Cuneo



Funge da Segretario l'avv. Paolo BERTOLINO, Segretario Generale Unioncamere Piemonte.

La convocazione è quella di cui alla lettera prot. n. 368 del 17 novembre 2014 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
 - Assemblea Euroregione Alpmed, Torino 5 dicembre 2014
3. Approvazione budget 2015 Unioncamere Piemonte e rinvio all'approvazione del Consiglio;
4. Approvazione II Assestamento di bilancio 2014;
5. Proposta del nominativo alla carica di Presidente e Vice Presidenti ai sensi dell'art. 9 comma 2° dello statuto di Unioncamere Piemonte;
6. Risultanze finali contabili progetti finanziati dal Fondo di Perequazione 2011-12 Unioncamere italiana e accordo di programma Mise/Unioncamere 2011;
7. Assemblea Ceipiemonte 28.11.2014;
8. Fondazione per la ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'Agricoltura Piemontese (ex Creso): approvazione statuto e nomina consigliere;
9. Eurofidi: convocazione Assemblea 26 novembre 2014;
10. Partecipazione Sistema Camerale Piemontese a Expo 2015;
11. Criterio di riparto Affidamenti centralizzati per la gestione del personale (Visalta/Infocamere) anno 2014;
12. Varie



Deliberazione n. 45 del 24 novembre 2014

N. 7 – Fondazione per la ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'Agricoltura Piemontese (ex Creso): approvazione statuto e nomina consigliere;

PRES. DARDANELLO – Facendo seguito a quanto deliberato da Unioncamere Piemonte con deliberazione n. 59 del 31 ottobre 2013, informa che con lettera pervenuta in data 29 ottobre u.s. la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, informava che, al fine di pervenire alla costituzione della Fondazione per la ricerca in agricoltura nei tempi previsti, si rendeva necessario approvarne rapidamente lo statuto.

Sottopone pertanto la bozza modificata dello Statuto ai fini delle opportune valutazioni in merito. Segnala che è intenzione della Regione procedere all'individuazione dei propri rappresentanti limitando per il primo mandato la durata dell'incarico a un anno.

A codesta Unione viene pertanto richiesto di approvare la bozza di statuto, allegata alla presente deliberazione, e di procedere all'individuazione di un rappresentante, al fine di poter disporre dei nominativi al momento dell'atto costitutivo.

Al riguardo fa presente che lo statuto prevede che l'Assemblea di Partecipazione determini i compensi dei Consiglieri di Amministrazione, compreso il Presidente, qualora previsti. Allo stato attuale la normativa (art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010) non consente il riconoscimento di compensi salvo il rimborso delle spese.

All.to 3

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente Dardanello;

ANALIZZATA la bozza di statuto allegata alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO degli interventi manifestati;

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole all'adesione di Unioncamere Piemonte alla costituenda Fondazione, conferendo ampio mandato al Presidente Dardanello alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
2. Di approvare lo statuto della Fondazione per la ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'Agricoltura Piemontese;
3. Di partecipare al Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione con il conferimento di un importo pari a Euro 50.000,00;
4. Di indicare il dr. Carlo Ricagni, membro di Giunta della Camera di commercio di Alessandria quale Consigliere, in rappresentanza del Sistema Camerale Piemontese, in seno alla costituenda Fondazione;
5. Di indicare il Dr. Marco Caviglioli quale Revisore Unico in seno alla costituenda Fondazione.



6. L'importo di Euro 50.000,00 sarà posto a carico delle Camere di commercio di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino e sarà ripartito sulla base del numero di imprese agricole iscritte, come da tabella che si indica di seguito

Provincia	Imprese Agricole		Ripartizione importo
	Numero	%	Euro
Alessandria	8.631	17,9%	8.937
Asti	6.602	13,7%	6.836
Cuneo	20.600	42,7%	21.331
Torino	12.454	25,8%	12.896
Totale	48.287	100,0%	50.000

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo BERTOLINO



IL PRESIDENTE

Ferruccio DARDANELLO

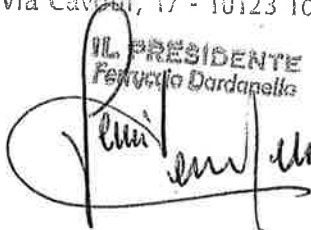


*La presente copia, composta da n. 4 fogli
per complessive n. 4 facciate, è conforme
all'originale esistente presso gli uffici amministrativi.*

Torino, 22 dicembre 2014

UNIONCAMERE PIEMONTE
Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura Piemonte
Via Cavour, 17 - 10123 Torino

IL PRESIDENTE
Ferruccio Dardanello



STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"

Art. 1

Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Art. 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto numero 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire e variare le sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.

Art. 3

Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.
2. In particolare la Fondazione si propone di:
 - a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in



termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;

- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Art. 4

Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:
 - a) ricerca e sperimentazione scientifica;
 - b) innovazione tecnologica;
 - c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative.
2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:
 - a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da soggetti pubblici o privati;
 - b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
 - c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;
 - d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali.
3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e

internazionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le partecipazioni societarie, le acquisizioni di quote e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

Art. 5

Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese.
2. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
3. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi:
 - a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
 - c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.
5. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.



Capo II
Organi ed amministrazione

Art. 6

Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea di partecipazione;
 - d) il Comitato tecnico;
 - e) il Revisore unico.
2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 8

Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi.
3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.
4. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.
6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente

Giuseppe Ferrero

Giuseppe Ferrero

Florianus & Luciano Teste

Barbara Mandula teste



adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:
 - a) Tre eletti dalla Regione Piemonte;
 - b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte;
 - c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

Art. 10

Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.
4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione.
5. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

Art. 11

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:



- a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- b) la relazione annuale sull'attività svolta;
- c) la nomina del Comitato tecnico;
- d) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- f) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
- g) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
- h) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
- i) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione.
- l) liquidazione della Fondazione e nomina del liquidatore.
- m) definizione della metodologia di attribuzione del peso del voto dei partecipanti.

2. Il Consiglio di amministrazione trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie.

Art. 12

Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, altresì, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

- a) espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto;
- b) predisposizione, per la proposta al Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione;
- c) determinazione dei compensi dei Consiglieri di amministrazione, compreso il

Presidente, qualora previsti, nonché del compenso del direttore;

d) nomina del Revisore Unico e determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso;

e) approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo e delle relative relazioni accompagnatorie;

f) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sulla proposta di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

3. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione. La suddivisione del peso dei voti dei partecipanti è stabilita secondo la metodologia approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Art. 13

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.

2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

Art. 14

Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di Partecipazione, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.



Capo III
Struttura organizzativa, programmazione e
valutazione dell'attività

Art. 15

Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.
3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

Art. 16

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale.
2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

Capo IV

Patrimonio e mezzi economici

Art. 17

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

Barbara Mandute teste
Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro
Foriano Sciarano teste

Foriano Sciarano teste
Foriano Sciarano teste



- da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, dell'amministrazione, anche straordinaria, del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.

3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi.

4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo.

5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o proporre l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art.18

Entrate disponibili

1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

b) Le rendite e le risorse della Fondazione



destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 19

Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.
4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente.
3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.

Art. 21

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della

Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

Visto, per inserzione.

Cuneo lì 23 dicembre 2014.

Giorgio Tenore

Fam. Vanfanti

Barbara Mandile teste

Storiano Luciano teste

Fam. Vanfanti





REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 34

Adunanza 15 dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 09:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giuseppina DE SANTIS, Giovanna PENTENERO,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: DE SANTIS, PENTENERO

(Omissis)

D.G.R. n. 16 - 762

OGGETTO:



Nomina del Presidente della costituenda "Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese".

A relazione dell' Assessore FERRERO:

La legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013" all'art. 5 promuove la partecipazione della Regione ad una Fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura;

con DGR n. 49-7404 del 7/04/2014 è stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Fondatore, alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese", approvandone contestualmente lo schema di statuto;

con successiva DGR 32-519 del 3/11/2014 si è provveduto ad approvare lo statuto modificato per tener conto delle richieste espresse successivamente dai Soggetti Fondatori, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie in sede di acquisizione della personalità giuridica;

con successiva DGR n. 62-661 del 24/11/2014 "L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR 32-519 del 3/11/2014. Approvazione dello schema di atto costitutivo" si è provveduto ad approvare lo statuto ulteriormente modificato per tener conto delle richieste espresse successivamente dai Soggetti Fondatori e ad approvare lo schema di atto costitutivo;

l'art. 7 dello Statuto della Fondazione prevede che il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte;

l'art. 9 dello Statuto della Fondazione prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono cinque, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente, e che i componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) tre eletti dalla Regione Piemonte;
- b) uno eletto da Unioncamere Piemonte
- c) uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

l'art. 5 dello schema di atto costitutivo della costituenda Fondazione, approvato con la citata DGR n. 62-661 del 24 novembre 2014, prevede che per determinazione dei Fondatori il primo consiglio di amministrazione della Fondazione – in transitoria deroga delle disposizioni statutarie e con termine al 31.12.2015 - viene costituito, tra l'altro, dal Presidente, nominato dalla Regione Piemonte;

gli artt. 5 e 5bis dello schema di atto costitutivo, prevedono che nel periodo transitorio di deroga alle previsioni statutarie circa la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la carica di Presidente ha durata di un esercizio (il primo esercizio chiuderà al 31.12.2015) e l'incarico ad esso attribuito si intende affidato ed accettato senza previsione di alcun compenso in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo;

in attuazione dei contenuti della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica per procedere, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., alla nomina del Presidente di tale costituenda Fondazione;

l'avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2014, supplemento ordinario n. 1 e sul sito istituzionale dello stesso ente;

come stabilito nella suddetta deliberazione n. 62-661 del 24 novembre 2014, la Direzione Agricoltura, Settore Servizi alle Imprese, è stata individuata quale struttura organizzativa competente all'espletamento delle attività amministrative di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande ai fini della successiva valutazione della Giunta regionale, competente alla nomina del Presidente della suddetta Fondazione;

a seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute alla Direzione Agricoltura, Settore Servizi alle Imprese, n. tre domande, relativamente alle quali sono state svolte le previste attività amministrative di verifica della ricevibilità e della ammissibilità, come da verbale conservato agli atti della Direzione stessa, Settore Servizi alle Imprese, da cui risulta che:

- la candidatura presentata da Fraire Marco non è ricevibile in quanto inviata con modalità non conformi a quelle previste dall'avviso;
- la candidatura presentata da Baldizzone Maria Cristina non è ammissibile in quanto incarico non conferibile ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995 con la quale sono stati approvati i criteri per le nomine di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 della l.r. 39/1995 e atteso che la suddetta deliberazione dispone, quale criterio generale per la nomina di presidente di Enti o Istituti di diritto privato, la valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze maturate in enti nei quali i candidati hanno operato con responsabilità di amministrazione e di gestione;

vista la deliberazione n. 1-1151 del 24 ottobre 2005 che dà attuazione al principio di pari opportunità di cui all'articolo 13 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la candidatura ritenuta ricevibile ed ammissibile presentata da Ballari Giacomo;

visto il curriculum personale del candidato recante i titoli di studio e le esperienze professionali da cui emerge che sono soddisfatti i criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995;

la Giunta regionale è concorde nel ritenere che i titoli di studio e le esperienze professionali rendano Ballari Giacomo idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente della costituenda Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese;

visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e s.m.i.

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con votazione espressa nei modi di legge,

d e l i b e r a

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, il signor Ballari Giacomo quale Presidente della costituenda "Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese" fino al 31.12.2015 e senza previsione di alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

I dati relativi alla costituenda Fondazione saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

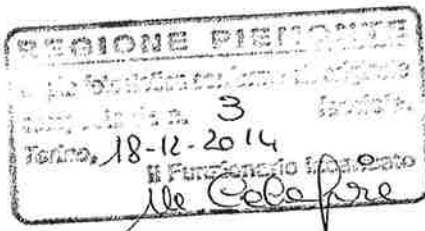
(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Advocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 15 dicembre 2014.

crk n



È copia conforme all'originale nei
miei atti, in ...21..... fogli firmati,
rilasciata da me Dott. MASSIMO
MARTINELLI Notaio in Cuneo
per uso...AMMINISTRATIVO.....
Cuneo, li...2 GEN. 2015.....

